

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3738

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIGLIASSO, LODI FAUSTINI FUSTINI, COLOMBINI, DIGNANI
GRIMALDI, PALLANTI, PASTORE, FILIPPINI, GUALANDI, SCARA-
MUCCI GUAITINI, GASPAROTTO, BADESI POLVERINI**

Presentata il 7 maggio 1986

Interpretazione autentica degli articoli 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n° 118, e 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n° 381, concernente i diritti degli eredi dei mutilati e degli invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi 26 maggio 1970, n° 381, e 30 marzo 1971, n° 118, rispettivamente negli articoli 7 e 12, prevedono che l'assegno o pensione spettanti ai sordomuti e mutilati o invalidi civili, deceduti successivamente al riconoscimento dell'inabilità, non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte del cittadino invalido

Nel 1973, il Ministero dell'interno, a seguito di taluni contrasti sorti nell'applicazione dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n° 118, concernente provvidenze agli invalidi civili, richiedeva al Consiglio di Stato se si potesse riconoscere o meno agli eredi interessati il diritto a percepire le quote di pensione già maturate al momento del decesso del congiunto per il quale fosse intervenuto l'accertamento di invalidità

Il Consiglio di Stato argomentava in senso favorevole, sostenendo che la lettera della norma in questione (« In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità ») dovesse far ritenere come configurantesi, in forza di tale accertamento, il diritto dell'interessato e, quindi, degli eredi (Parere, n° 3297/73 del 25 gennaio 1974)

Pertanto, il Ministero dell'interno aderiva a tale tesi e negli anni successivi ha costantemente riconosciuto agli eredi dell'invalido il diritto a percepire le quote di pensione maturate, dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda di riconoscimento della invalidità fino alla data della morte dell'invalido, sempreché l'accertamento sanitario fosse intervenuto prima del decesso

Questa prassi interpretativa, dopo oltre nove anni di conforme applicazione, e

stata interrotta a seguito di un intervento della Corte di Cassazione — sezione lavoro — che, con sentenza n. 7220 del 2 dicembre 1983, ha enunciato il diverso principio secondo cui, per l'insorgere del diritto dell'invalido e, quindi, degli eredi, sono elementi essenziali non solo l'accertamento della invalidità da parte della commissione sanitaria, ma anche l'emissione dell'atto autorizzativo da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

La sentenza, pur avendo valore vincolante solo nei limiti del caso deciso, ha orientato l'azione del Ministero dell'interno nello specifico settore: infatti il Ministero con una circolare del 6 giugno 1985, invitava, per il tramite delle prefetture, i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica a sospendere l'accoglimento di richieste analoghe a quella considerata nella sentenza, creando così disagi e profondo malcontento fra i familiari e le associazioni.

Le direttive di tale circolare sono state inoltre estese a sordomuti e ciechi civili nei cui confronti il Ministero dell'interno ha, in via di massima, tenuto la stessa linea di comportamento seguita per gli invalidi civili.

L'orientamento del Ministero riguardo la sospensione dei provvedimenti di accoglimento delle richieste di eredi è stato recentemente ribadito dall'Avvocatura dello Stato, che però, con una lettera del 21 ottobre 1985 ha suggerito « l'opportunità di promuovere una eventuale iniziativa per un intervento chiarificatore in via legislativa ».

Di fronte alle giuste e fondate proteste delle Associazioni di categoria e delle famiglie degli invalidi, che attendono — spesso per anni e subendo pesanti oneri finanziari — il riconoscimento del loro diritto alle prestazioni da parte delle commissioni sanitarie e dei Comitati di assistenza e beneficenza pubblica, un gruppo

di deputati comunisti presentava l'11 luglio 1985 un'interrogazione al Ministro dell'interno, chiedendo se non ritenesse profondamente ingiusta e punitiva nei confronti di questi cittadini e delle loro famiglie la direttiva impartita ai prefetti e se non giudicasse opportuno revocarla e predisporre, eventualmente, un apposito provvedimento interpretativo, che ripristinasse la prassi consolidata favorevole agli eredi.

Di fronte al diniego espresso dal Governo durante la seduta della Commissione interni del 20 novembre 1985 a revocare la direttiva, noi riteniamo sia quanto mai necessario rispondere positivamente alle giuste richieste di tanti cittadini che, spesso in totale assenza di servizi pubblici adeguati, sostengono enormi sacrifici di carattere finanziario e personale per offrire adeguata assistenza ai loro congiunti malati od invalidi.

Avanziamo quindi una proposta di legge, composta di un articolo unico di interpretazione autentica degli articoli 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 e 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, avente lo scopo di ammettere al godimento dei benefici gli eredi del cittadino invalido deceduto dopo l'accertamento sanitario di inabilità.

La natura interpretativa di questa norma consentirà di ricollegarne gli effetti all'entrata in vigore delle disposizioni autenticamente interpretate e, quindi, di definire in senso favorevole quelle richieste che sono state nel frattempo negate o sospese in virtù della citata circolare ministeriale del 6 giugno 1985.

Il provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari, in quanto la spesa occorrente risulta già prevista nei rispettivi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1986.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 26 maggio 1970, n. 381, vanno interpretati nel senso che il diritto degli eredi, rispettivamente, del mutilato od invalido civile e del sordomuto, a percepire le quote già maturate alla data della morte, comprende le quote di pensione e degli assegni maturati dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda da parte dell'interessato fino alla data del decesso del medesimo, anche qualora tale decesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.